



COMUNE DI CARBONIA
(Provincia del Sud Sardegna)

**Regolamento per la riscossione coattiva
delle entrate comunali e le rateizzazioni**

(Legge 160/2019 articolo 1 commi 792-804)

Approvato con deliberazione del C.C. n. 38 del 29.09.2020

Modificato con deliberazione del C.C. n. 19 del 26.03.2021

Regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali e per le rateizzazioni

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.
5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili con riferimento agli atti emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Articolo 2 - Recupero bonario

- ~~1-~~ Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, intendendosi per tale il Dirigente/Responsabile del Settore al quale le entrate sono state affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
- ~~2-~~ Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
- ~~3-~~ Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria.

Articolo 3 - Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 4 - Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell'esecuzione forzata.
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 5 - Riscossione coattiva

1. Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario o 90 giorni dalla data di notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi. Il Responsabile dell'entrata avrà cura di inviare all'Ufficio Tributi la documentazione necessaria al fine di attivare la procedura coattiva.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.
3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. I soggetti legittimati alla riscossione forzata sono:
 - a) il Comune di Carbonia;
 - b) l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, qualora l'affidamento dell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione sia stato, in tutto o in parte, deliberato ai sensi dell'articolo 2 comma 3 del decreto legge 22 ottobre 2016 n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;
 - c) i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.
5. Il Funzionario responsabile del tributo ed il Responsabile dell'entrata patrimoniale individuano i soggetti legittimati alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali, nel quadro degli indirizzi determinati dalla Giunta o dal Consiglio Comunale, nel rispetto della normativa in tema di affidamenti e gestione della riscossione delle entrate degli enti locali.

Articolo 6 - Interessi moratori

Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale maggiorato di un punto percentuale.

Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione, si applica quanto previsto dall'articolo 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

Articolo 7 - Costi di elaborazione e notifica

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:

a) una quota denominata «oneri di riscossione a carico del debitore», pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

b) una quota denominata «spese di notifica ed esecutive», comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 8 - Rateizzazione

1. Al debitore in comprovata temporanea situazione di difficoltà finanziaria è concesso il pagamento in rate mensili di pari importo, secondo i seguenti criteri:
 - fino a un massimo di 12 rate mensili, per debiti da € 100,01 a € 3.000,00;
 - fino a un massimo di 30 rate mensili, per debiti da € 3.000,01 a € 6.000,00;
 - fino a un massimo di 48 rate mensili, per debiti da € 6.000,01 a € 20.000,00;
 - fino a un massimo di 72 rate mensili, per debiti da € 20.000,01;
2. La rateizzazione può essere chiesta anche cumulativamente per più atti, purché inerenti il medesimo tributo o entrata patrimoniale; in tal caso le soglie d'importo si applicano con riferimento alla somma degli importi dei provvedimenti di cui si chiede la dilazione. Nel caso di atti relativi a tributi o entrate patrimoniali diverse, il contribuente dovrà presentare distinte domande di rateizzazione, ed in tal caso le soglie d'importo saranno determinate singolarmente in funzione delle diverse tipologie di atti.
3. La rateizzazione comporta l'applicazione di interessi di mora di cui all'articolo 6, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della procedura.
4. In caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà finanziaria, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo complessivo di 72 rate mensili, oppure sino a un massimo complessivo di 120 rate mensili nel caso in cui il debito sia maggiore di € 20.000,00. In tale ultimo caso, la rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria come descritto nel successivo comma 7, sempre che non sia intervenuta decadenza ai sensi dei commi successivi.
5. A riprova della situazione di temporanea difficoltà finanziaria il debitore deve allegare, a pena di inammissibilità della richiesta, la seguente documentazione:
 - a. Persone fisiche e ditte individuali:
 - dichiarazione ISEE in corso di validità alla data della richiesta, con Indicatore di Situazione Economica Equivalente non superiore ad € 20.000,00;
 - b. Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.), **Enti del terzo settore o altri Soggetti diversi da quelli indicati nella precedente lett. a) o nella successiva lett. c):**

- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria;
 - saldo contabile, riferito alla data della richiesta, di tutti i conti correnti postali e bancari intestati alla società e ai soci;
 - copia del bilancio di esercizio anche provvisorio dell'anno precedente a quello della data di richiesta, ovvero copia dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;
- c. Società di capitali o comunque soggette all'obbligo di deposito del bilancio:
- auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria;
 - copia del bilancio di esercizio approvato e depositato presso il Registro delle Imprese; nel caso in cui quest'ultimo si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, dovrà essere prodotta una relazione economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e seguenti del Codice Civile, risalente a non oltre 2 mesi dalla richiesta, approvata dall'assemblea ovvero dall'organo di revisione contabile; analoga relazione potrà essere prodotta qualora il debitore ritenga opportuno fornire una rappresentazione più aggiornata della propria situazione economico-finanziaria.
6. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii., deve essere presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Sulle rate successive, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi di mora al tasso legale vigente dal giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
7. In caso di richiesta di rateizzazione per importi superiori ad € 20.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria, ricoprente l'intero importo dovuto comprensivo di interessi, ed avente scadenza di almeno sei mesi successiva a quella dell'ultima rata prevista dal piano di rateazione, rilasciata da istituto di credito o assicurativo che risponda ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero da intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria e assicurativa. La garanzia fideiussoria, che deve essere comunque preventivamente accettata dall'Ufficio Competente, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia alle eccezioni di cui agli articoli 1945 e 1957 del Codice Civile, l'operatività a prima richiesta da parte del Comune anche per l'intero importo residuo nei casi di cui all'articolo 1 comma 800 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune.
8. In deroga alle previsioni dei commi precedenti, qualora il piano rateale richiesto non ecceda le 12 rate, per debiti di qualsiasi importo, i soggetti di cui al comma 5, lettera a) sono esonerati dall'allegare la dichiarazione ISEE in corso di validità, mentre i soggetti di cui al comma 5, lettere b) e c) potranno allegare la sola auto-dichiarazione resa ai

sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanea condizione di difficoltà economico-finanziaria.

9. La rateazione non è in ogni caso consentita:
 - a. qualora non siano soddisfatte le condizioni e i requisiti richiesti nei commi precedenti, fatta salva la previsione di cui al comma 8;
 - b. qualora l'importo complessivamente dovuto sia inferiore ad € 100,00.
10. L'importo della prima rata deve essere versato entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di due rate, anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal beneficio e l'importo non può più essere rateizzato. L'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione. La riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, qualora esistente. Ricevuta la richiesta di rateazione, l'ente creditore o il soggetto affidatario può iscrivere l'ipoteca o il fermo amministrativo solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza dai benefici della rateazione. Sono fatte comunque salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateazione.

Articolo 9 - Ingiunzioni di pagamento

1. Le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 8 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni emesse a decorrere dal 1° gennaio 2020, fermo restando il necessario avvenuto rispetto dei contenuti degli atti di cui al comma 2 dell'articolo 3 e al comma 2 dell'articolo 4, con riferimento alle entrate tributarie e patrimoniali, ad eccezione delle sanzioni per violazioni al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 10- Disposizioni finali

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.